



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

19203/2011

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Reclamo
elettorale
commercialisti

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 3031/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 19203

Dott. MAURIZIO MASSERA

- Presidente - Rep. C.I.

Dott. GIOVANNI CARLEO

- Consigliere - Ud. 27/06/2011

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO

- Rel. Consigliere - PU

Dott. GIOVANNI GIACALONE

- Consigliere - **Contributo integrativo**

Dott. RAFFAELLA LANZILLO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3031-2010 proposto da:

B G [] A G

[] S S []

P P [] elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 63, presso lo studio

dell'avvocato CROCE MARCO, rappresentati e difesi

dagli avvocati DE MONTE MANUEL, PROSPERI OSVALDO

giusta delega in calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E

2011

1764

DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CHIETI in persona del
Presidente p.t. Dott. [R] [C] e per i
singoli consiglieri in proprio, in qualità di eletti
Dott.ri [D] [S] [] [C]
[A] [], [T] [P]
[], [B] [M] [],
[C] [R] [], [C]
[F] [], elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE ANGELICO 103, presso lo studio
dell'avvocato VAGNOZZI DANIELE, rappresentati e difesi
dall'avvocato CERCEO GIULIO giusta delega a margine
del controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

[S] [V] [] [V] [M]
[], [P] [S]
[]: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE
GIUSTIZIA, [R] [F];

- **intimati** -

avverso la decisione n. 26/2009 del CONSIGLIO
NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA, emessa
il 16/4/2009, depositata il 21/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato MANUEL DEL MONTE;

udito l'Avvocato OSVALDO PROSPERI;

udito l'Avvocato GIULIO CERCEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per
l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G [] B [] P [] P [] G [] A [] e S [] S []
propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che ha dichiarato inammissibile il reclamo, da essi proposto unitamente a S [] P [] M [] V [] e V [] S [] avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti, svoltesi il 27 marzo 2008.

Secondo il Consiglio Nazionale, in buona sostanza, l'inammissibilità del reclamo discende dall'essere esso volto a contestare non il procedimento elettorale ma la legittimità degli atti monocratici di iscrizione all'Albo e di cancellazione adottati dal Presidente decaduto nel periodo compreso tra la data della sua decadenza e di indizione delle elezioni ed il 21 marzo 2008.

Resistono con controricorso, pure illustrato da successiva memoria, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti e gli eletti R [] C [], P [] T [], A [] C [], M [] B [], F [] C [] e S [] D [], preliminarmente deducendo l'inammissibilità del ricorso ed il difetto di integrità del contraddittorio.

All'udienza del 10 gennaio 2011 il Collegio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di S [] P [], M [] V [] e V [] S [].

Il Consiglio dell'Ordine di Chieti ha depositato una ulteriore memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L'impugnazione è tempestiva in relazione al termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

A prescindere da ogni altra considerazione, è pacifico in causa che la sentenza non è stata notificata, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 139 del 2005, ma comunicata mediante raccomandata.

Il richiamo all'art. 10 del D.M. 10/11/48, che prevede espressamente la comunicazione della sentenza a mezzo lettera raccomandata, dalla cui ricezione decorre, secondo Cass. 1605/05, il termine breve per impugnare, non è pertinente, trattandosi di norma dettata per il solo Consiglio nazionale degli architetti e non estensibile ad altri ordini professionali.

2.- Va disattesa anche l'eccezione di difetto di interesse del B [], in quanto sarebbe stato eletto consigliere dell'Ordine, trattandosi di eccezione del tutto nuova,

comunque non sorretta da alcun elemento di prova.

3.- Con il primo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 139 del 2005, assumono l'ammissibilità del loro reclamo, in quanto volto a contestare i risultati delle elezioni, asseritamente alterati da atti di iscrizione di nuovi dottori commercialisti illegittimamente adottati dal Presidente dopo l'indizione delle elezioni.

Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, assumono che l'iscrizione e la cancellazione competerebbero al Consiglio, e non al Presidente, in regime di *prorogatio*.

Con il terzo motivo, ancora sotto il profilo della violazione di legge, deducono che il Presidente non poteva autonominarsi Commissario straordinario.

Con il quarto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, deducono che gli atti di iscrizione all'Albo costituiscono attività elettorale in senso lato di esclusiva competenza del Consiglio.

Con il quinto motivo deducono il loro interesse a far dichiarare nulli o a far annullare *incidenter tantum* gli atti monocratici di iscrizione all'Albo al fine di far dichiarare la invalidità e la illegittimità derivata delle operazioni elettorali.

3.1.- Il primo motivo, da esaminarsi congiuntamente al quinto, è fondato. I ricorrenti impugnano infatti le iscrizioni e cancellazioni dall'albo disposte dal Presidente scaduto non perché ne contestino i presupposti (al che non sarebbero legittimati, ex art. 37 d.lgs. n. 134 del 2005) ma solo in quanto assumono che in tal modo sarebbero stati alterati i risultati elettorali.

La pronuncia di inammissibilità del reclamo adottata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è pertanto erronea, restando così assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Non ricorrono i presupposti per una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., spettando al giudice di rinvio, rimossa la erronea decisione di inammissibilità, decidere sul merito della domanda, valutando se le iscrizioni e cancellazioni dall'albo siano state deliberate da organo incompetente e se ciò abbia alterato i risultati elettorali.

Appare equo, attesa la natura della controversia e la peculiarità della questione, compensare tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione, provvedendo ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.

P Q M

la Corte accoglie il primo e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 27 giugno 2011.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 21 SET. 2011
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

